
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione in materia esecutiva in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione: che fare?

Qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 24.02.2015, n. 3605

...omissis...

Preliminarmente è da dire che il ricorrente puntualizza in calce al ricorso che l'opposizione proposta constava nella qualificazione data dal giudice adito sia di una opposizione agli atti esecutivi sia di una opposizione all'esecuzione e che quanto alla opposizione all'esecuzione il B. ha proposto appello, quindi il ricorso per cassazione è stato proposto solo in relazione a quella parte della sentenza impugnata che ha deciso su una opposizione agli atti esecutivi, in ossequio al principio della scissione dei mezzi di impugnazione ribadito da ultimo da Cass. n. 18312 del 2014, secondo la quale qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole della erronea qualificazione da parte del giudice di merito della parte di domanda con la quale si lamentava la inammissibilità e/o improcedibilità dell'intervento in termini di opposizione agli atti esecutivi, esclusivamente sotto il profilo della violazione di legge. Sostiene che l'onere di offrire in restituzione la cambiale non è un atto del processo esecutivo ma è un requisito per l'esame del merito della domanda tanto che le cambiali non erano il titolo esecutivo a base della pretesa, che era costituito dall'atto pubblico di finanziamento.

L'opponente stesso richiama un passo della sentenza impugnata in cui si dice che la questione dell'omesso deposito del titolo era già stata sollevata nel corso della opposizione all'esecuzione definita con la sentenza del 1998, e che sul punto il Tribunale di Catania aveva già avuto modo di affermare che quel rilievo fosse tipico di una opposizione ex art. 617 c.p.c. e non potesse pertanto essere mosso nel corso di una opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.. Nella memoria illustrativa, il B. chiarisce di aver richiesto per almeno tre volte al giudice dell'esecuzione, nel corso della lunga procedura esecutiva, che invitasse la CxxxxxS a depositare i titoli cambiali, e che questa ne depositò in effetti solo alcuni, tanto che si era determinato a proporre l'opposizione atteso che le sue richieste volte ad ottenere un integrale deposito dei titoli cambiali erano rimaste inascoltate.

Il motivo di ricorso è infondato.

Premesso che l'interpretazione e la qualificazione della domanda di parte rientrano nella valutazione del giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità ove motivata in modo sufficiente e non contraddittorio, la qualificazione della domanda effettuata dal giudice dell'opposizione è esente da vizi essendo coerente con la domanda formulata dall'opponente. Il Tribunale di Catania nella sentenza impugnata ha posto in rilievo infatti che il B. ha eccepito - a distanza di ben dodici anni - l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'intervento effettuato senza il deposito delle cambiali, contestando così la regolarità di un atto del procedimento esecutivo.

Col secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 617, 499, 563 e 512 c.p.c. , nella formulazione ante riforma per aver il tribunale ritenuto che il termine all'epoca di cinque giorni per proporre l'opposizione agli atti esecutivi decorresse dal deposito dell'atto di intervento.

Sostiene che, poichè l'interveniente non è tenuto al deposito dei titoli di cui dispone fino al momento della distribuzione del ricavato, il termine per far valere la mancata produzione non potesse decorrere dall'intervento.

Anche questo motivo è infondato per le considerazioni già svolte in relazione al primo motivo.

Il ricorrente sostiene di aver in realtà proposto una opposizione all'esecuzione, tendente alla verifica della sussistenza del credito in capo all'interveniente, e non soggetta a termini di proposizione; ha più volte osservato nel ricorso e poi nella memoria, che l'interveniente può depositare i titoli in un qualsiasi momento precedente alla distribuzione del ricavato, e lo ha osservato per ricavarne la conseguenza che pertanto il termine per proporre opposizione in ogni caso non decorre dal momento dell'intervento, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di

primo grado.

Tuttavia, poichè questa Corte, rigettando il primo motivo di ricorso, ha ritenuto esente da vizi la sentenza impugnata laddove qualifica la domanda in termini di opposizione agli atti esecutivi, non essendo in contestazione la mancanza di una conoscenza legale dell'intervento, il termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi decorre, in conformità a quanto affermato dal giudice di merito, dal giorno dell'intervento, perchè ciò che si contesta è proprio la regolarità dell'intervento.

All'interno del secondo motivo di ricorso, il Bxxxxx. critica poi la sentenza impugnata anche perchè essa contiene una doppia motivazione, prima di inammissibilità e poi di merito. E' ben vero che, laddove il giudice ritenga che la causa possa essere decisa sulla base di una questione preliminare di inammissibilità, deve poi astenersi dall'esaminare anche il merito della causa. L'eventuale stesura della doppia motivazione è impropria e contrasta con il principio della economicità nel giudizio, tuttavia la sua presenza non produce alcuna ricaduta diretta sulla validità della sentenza; essa rileva piuttosto in ordine al contenuto e alla inammissibilità della sua eventuale impugnazione. Come chiarito dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 3840 del 2007, citata dallo stesso ricorrente ed intervenuta a definire un precedente contrasto, se il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere nè l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia poi la violazione degli artt. 167 e 171 c.p.c. , nonché dell'art. 66 della legge cambiaria.

Contesta la decisione del tribunale nel senso della infondatezza nel merito della sua opposizione evidenziando che nel rigettarla il tribunale ha tenuto in considerazione quanto esposto dalla CRIAS nella comparsa di risposta non tempestivamente depositata, che costituiva materia di eccezione in senso stretto e che non avrebbe potuto quindi prendere in considerazione, cioè che il deposito delle cambiali non fosse dovuto dall'interventore che proponeva azione causale perchè l'azione cambiaria si era prescritta.

Segnala anche che non possa ritenersi modalità idonea all'ottemperamento dell'onere dell'offerta in restituzione dei titoli il semplice inserimento di essi nel fascicolo di parte, dal quale sarebbero stati in ogni tempo ritirabili liberamente.

Il motivo proposto è inammissibile.

Come sopra chiarito, l'opposizione agli atti esecutivi è stata ritenuta inammissibile in quanto tardiva.

Se la sentenza contenga ad abundantiam anche una motivazione sul merito, pronunciata allorchè il giudice, avendo ritenuto inammissibile il ricorso, si era già spogliato della potestas iudicandi, la parte può impugnare solo la statuizione di inammissibilità, ma non anche, per difetto di interesse, la motivazione sul merito che è priva di ogni giuridica rilevanza (in questo senso, dopo la già citata pronuncia a sezioni unite n. 3840 del 2007, Cass. S.U. n. 15122 del 2013).

Nulla sulle spese, in difetto di costituzione dell'intimata.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 20 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2015